



# COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TORINO

\* \* \*

C. A. P. 10060 – Tel. 0121.599333 – Fax 0121.599334

## **BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI APPARTAMENTO ADIBITO A RESIDENZA PER ANZIANI ULTRA - SESSANTANCINQUENNI AUTOSUFFICIENTI IN STRADA SAN MICHELE N. 22**

### **ART. 1 - OGGETTO**

Il presente Bando comunale fissa le modalità per l'assegnazione dell'alloggio di civile abitazione posto al piano primo dell'edificio di proprietà comunale posto in Strada San Michele n. 22 a Bricherasio (TO) ed adibito a residenza per anziani.

Il Comune, rende noto che l'appartamento è situato al piano primo fuori terra e non è servito nè servibile da ascensore.

L'alloggio verrà assegnato a colui/lei di seguito indicato come Assegnatario, che sarà in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo e dal presente bando di concorso, sulla base di una graduatoria predisposta dal competente Ufficio Tecnico e adottata con atto del Responsabile del Servizio competente. Nella formulazione della graduatoria l'Ufficio Tecnico si avvarrà dei criteri di cui al successivo articolo 4.

L'alloggio è destinato ad accogliere una (1) o due (2) persone (coppia di anziani, due anziani singoli, o anziano solo con accompagnatore).

Il limite di permanenza è fissato in anni tre (3), eventualmente rinnovabile, previa verifica alla scadenza con le modalità di cui ai successivi articoli, fino a un limite massimo di anni due (2).

Il canone di locazione è stabilito nell'importo massimo del 4,50% del costo globale dell'intervento per il recupero dell'alloggio riconosciuto in Euro 40.000,00, nel rispetto degli artt. 17 e seguenti della L. R. n. 46/95 e s.m.i. ed è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e manutenzione, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione dell'alloggio stesso e deve essere corrisposto secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'ente gestore, **ovvero un canone annuo di locazione di Euro 1.800,00 per ogni alloggio, pari ad Euro 150,00 mensili.**

L'assegnatario sarà tenuto alla stipula di apposito contratto di locazione, le cui spese di registrazione sono ripartite in parti eguali tra l'assegnatario e il Comune.

L'assegnatario è inoltre tenuto a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese dirette ed indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente in relazione al costo degli stessi e specificamente sono a carico dei fruitori le utenze dei servizi a rete a ciascuno intestati e il costo del riscaldamento dell'alloggio, fatturato a cadenza periodica da parte del Comune a carico dell'assegnatario dell'alloggio.

### **ART. 2 - MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE**

Gli interessati ad ottenere l'assegnazione dell'appartamento in questione dovranno presentare domanda al Comune, su apposito modulo.

Le domande (in bollo da €. 16,00) debitamente compilate, firmate e corredate della necessaria documentazione, dovranno essere presentate presso il Comune di Bricherasio - Ufficio Protocollo - Piazza Santa Maria, 11:

- mediante consegna a mano da parte del richiedente, munito di documento di riconoscimento;
- a mezzo di lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, allegando copia di documento di riconoscimento in corso di validità (per la presentazione farà fede la data del timbro postale);

L'Ufficio Tecnico del Comune, sarà disponibile per ogni informazione e per la consegna dei moduli, che dovranno essere compilati dagli interessati e presentati al Protocollo, con tutta la documentazione necessaria, **entro il termine del giorno 30/03/2015** data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Sono escluse dal bando le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine.

**A) I requisiti soggettivi**, posseduti da parte di almeno una delle due persone accoglibili (coppia di anziani, due anziani singoli o anziano solo con accompagnatore) per partecipare all'assegnazione dell'alloggio sono i seguenti:

- 1) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità economica europea ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, avere residenza stabile in Italia da almeno cinque (5) anni ed **avere la residenza in un Comune della Provincia di Torino**;
- 2) non titolarità da parte di alcun componente il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in uno dei Comuni della Provincia ove ha sede l'intervento;
- 3) non titolarità da parte di alcun componente il nucleo familiare di altro alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- 4) titolarità da parte di alcun componente il nucleo familiare di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione sul territorio nazionale, che dovrà essere disdettato prima della stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione;
- 5) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- 6) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito morosità, salvo che il debito sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- 7) non avere precedentemente ottenuto, per sé o per gli altri membri del proprio nucleo familiare l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o il contributo o con il finanziamento agevolato, concessi in qualunque forma e in qualunque luogo, dallo Stato o da altro Ente Pubblico;
- 8) aver raggiunto i 65 anni di età ed essere titolare di pensione, per entrambi i richiedenti se trattasi di coppia;
- 9) **essere autosufficiente**. Nel caso di coppia, tale condizione dovrà riscontrarsi in entrambi i richiedenti;
- 10) reddito annuo convenzionale complessivo imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare non superiore ad € 28.553,00= per famiglie fino a 2 componenti il nucleo familiare; il reddito di riferimento è quello relativo all'ultima dichiarazione dei redditi certificabile al momento della presentazione della domanda;
- 11) Presenza di almeno una delle seguenti situazioni:
  - Richiedenti che alla data del bando abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni in edifici fortemente degradati o in locali non idonei all'abitazione, o in un alloggio antigienico;
  - Alloggio che debba essere abbandonato definitivamente a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, fatti salvi i casi di intimazione per morosità dovuta a condizioni di disagio economico della persona o della coppia;
  - Provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione emesso dopo l'entrata in vigore della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
  - Notifica di ordinanza di sgombero per motivi di natura statica o igienico - sanitaria;
  - Alloggio sovraffollato;
  - Richiedente che abita in un alloggio con canone di locazione incidente in misura superiore al 20% del reddito annuo complessivo del nucleo familiare;
  - Altre situazioni di disagio debitamente documentate dal Servizio Sociale del Comune di residenza;
- 12) non titolarità di un contratto di locazione presso un alloggio di edilizia sovvenzionata;
- 13) non titolarità dei diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio adeguato situato in ogni parte del territorio nazionale;
- 14) assenza di assegnazioni in proprietà, di alloggi realizzati con contributi pubblici;

## **B) Condizioni generali:**

Tutti i requisiti per partecipare all'assegnazione debbono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, nonchè al momento dell'assegnazione stessa dell'alloggio e debbono permanere in costanza del rapporto, pena la revoca dell'assegnazione.

La domanda di partecipazione, dovrà indicare i documenti e le autocertificazioni da allegare, la cui veridicità sarà oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso gli organi statali competenti.

### **ART. 3 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE IN GRADUATORIA**

L'Ufficio Tecnico Comunale acquisisce le domande e la relativa documentazione, attribuisce i punteggi e provvede, prima dell'assegnazione dell'alloggio, alla verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni prioritarie che danno diritto all'assegnazione.

In caso di accertamento sfavorevole il richiedente perde il diritto all'assegnazione dell'alloggio.

L'assegnazione dell'alloggio disponibile avviene in base all'ordine della graduatoria secondo i punteggi e i criteri di priorità di cui al successivo art. 4.

### **ART. 4 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA**

Nella formazione della graduatoria di cui all'art. 1, comma 2, l'Ufficio Tecnico Comunale applicherà a ciascuna domanda un punteggio sulla base dei seguenti criteri, applicati secondo i disposti dell'art. 10 della L. R. 28/03/1995 n. 46 e s.m.i.:

<b>CRITERI</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
SITUAZIONE REDDITUALE	Da 1 a 3 PUNTI
ALLOGGIO PRECARIO (di natura transitoria)	4 PUNTI
ALLOGGIO NON IDONEO O ANTIGIENICO	Da 1 a 3 PUNTI
ALLOGGIO SOVRAFFOLLATO	Da 1 a 2 PUNTI
PROVVEDIMENTO DI SFRATTO	Da 1 a 5 PUNTI
PROVVEDIMENTO ESECUTIVO DI RILASCIO	Da 1 a 2 PUNTI
ORDINANZA DI SGOMBERO	Da 2 a 4 PUNTI
VALUTAZIONE da parte del Servizio Sociale sulla base di ulteriori elementi di disagio debitamente documentati	2 PUNTI
Residenza del/i richiedente/i nel Comune di Bricherasio alla data del presente Bando per l'assegnazione dell'alloggio in S.SAN MICHELE	3 PUNTI

## **ANNOTAZIONI:**

1) Il possesso dei requisiti sopra indicati può essere comprovato mediante esibizione dei relativi certificati oppure la sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà;

2) Il punteggio relativo al criterio "situazione reddituale" sarà assegnato in base alla seguente formula:

$$X = \frac{3 \times P_m}{p}$$

X = punteggio da attribuire

p = reddito della domanda considerata

3 = punteggio massimo attribuibile (n° 3 punti)

P<sub>m</sub> = reddito inferiore fra quelli delle domande presentate

3) A parità di punteggio si considerano condizioni di priorità, nell'ordine di precedenza:

1. Data di rilascio dell'alloggio
2. Alloggio non idoneo o antigienico
3. Alloggio precario

## **ART. 5 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA E SUCCESSIVA RIAPERTURA DEI BANDI**

La graduatoria di cui all'art. 4 rimarrà valida per due anni dalla sua approvazione.

Qualora l'alloggio si rendesse successivamente libero, qualora non fosse possibile attingere utilmente alla graduatoria citata, verrà indetto, nel mese di gennaio di ciascun anno, un nuovo bando di concorso.

## **ART. 6 - CONCESSIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI E SUA DURATA.**

Nel caso di esaurimento della graduatoria di cui all'art. 5, su proposta dell' Ufficio Servizi Sociali, adottata con atto del Capo Settore competente, potrà procedersi alla concessione straordinaria dell'unità abitativa ai soggetti pur non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, per i quali il Servizio Sociale del Comune ritenga necessario provvedere a temporanea sistemazione in ambiente che consenta una costante supervisione da parte del personale addetto all'assistenza, non ottenibile mediante l'inserimento in diverse strutture.

Anche tali assegnatari stipuleranno con l'Amministrazione Comunale un contratto di locazione ai sensi degli artt. 1571 e seguenti del codice civile, saranno tenuti alla corresponsione di un canone ed al rispetto degli altri obblighi connessi alla convivenza.

Tale contratto avrà natura temporanea e si protrarrà al massimo fino alla successiva riapertura del bando concorso.

## **ART. 7 – NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente normato dal presente regolamento si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Edilizia Residenziale Pubblica.

Il limite di reddito di cui all'art. 2 verrà annualmente rivalutato in base alle determinazioni della Regione Piemonte.

Bricherasio, lì \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI**

- FALCO Geom. Vilma -